



CITTA' DI MENDICINO

Provincia di Cosenza
Piazza Municipio - 87040 Mendicino
info@comune.mendicino.cs.it

ORDINANZA SINDACALE n. 370/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 D.LGS. 267/2000 – Misure straordinarie di restrizione per la prevenzione del contagio da Covid-19.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con successive deliberazioni del Consiglio dei Ministri;
- che con successivi D.P.C.M sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della Regione Calabria in tema di contrasto al diffondersi del virus covid-19;

Visto il DPCM del 2 marzo 2021, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il D.L. n. 44 del 1 aprile 2021, il cui art. 2 nell'assicurare dal 7 aprile al 30 aprile 2021 in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia fino al primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado anche nelle zone rosse e nel vietare la deroga di tale provvedimento a presidenti di regione, province autonome e sindaci, stabilisce altresì che *"La deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio"*;

Rilevato che si registra una continua espansione dei nuovi focolai da Covid-19 nell'area di Cosenza e delle Serre Cosentine, con una crescita dei casi confermati ed il relativo aumento dell'incidenza per 100.000 abitanti nel periodo compreso fra il 2 e l'8 aprile 2021, con conseguente incremento

dei ricoveri e la saturazione dei posti letto in Area Medica e Terapia Intensiva nei presidi dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza;

Considerato che il virus Covid-19 ha colpito la comunità mendicinese anche fra le fasce di età più giovani, determinando una situazione di rischio elevato del contagio, da contrastare con ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle già in essere;

Ravvisata pertanto la necessità di ricorrere al potere di ordinanza contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, attraverso misure specifiche di restrizione per i prossimi 15 giorni al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche ed inderogabili o ad un particolare stato di necessità;

Richiamato il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art. 50 comma 5, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

Visto l'art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

- 1) Con riferimento alle attività scolastiche: la sospensione della didattica in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, compresi gli asili nido per bambini da 0 a 3 anni, sospendendo altresì le misure specifiche per assicurare la frequenza scolastica degli alunni con disabilità di cui alla disposizione del Ministero dell'Istruzione – MIUR prot. 1990 del 5 novembre 2020;
- 2) Con riferimento alla mobilità dei cittadini: il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità, da motivi di salute o in caso di transito necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni. Sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio comunale dalle ore 05,00 alle ore 22,00 nonché il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. In particolare, sono vietate le visite ad amici e parenti, se non per motivi strettamente necessari all'assistenza di anziani o ammalati. È consentito, ad un solo componente del nucleo familiare, per non più di una volta al giorno, lo spostamento per gli interventi necessari alla tutela delle produzioni vegetali e degli animali da cortile, consistenti nelle operazioni colturali che la stagione impone, ovvero per accudire gli animali allevati;
- 3) Con riferimento alle attività commerciali: è disposto l'obbligo nei confronti dei titolari di attività commerciali a far rispettare il contingentamento delle presenze all'interno dei locali, al fine di garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti all'interno degli stessi. È sospeso il mercato settimanale di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Ai ristoranti ed ai bar è consentita - dalle 05,00 alle 22,00 - esclusivamente somministrazione da asporto e consegne a domicilio, nel rispetto delle norme sul confezionamento dei prodotti;
- 4) Con riferimento all'attività motoria e sportiva: sono sospese le attività di palestre e centri sportivi, anche all'aperto. È consentito svolgere individualmente attività motoria - comprese le passeggiate - purché nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

- 5) Con riferimento agli spazi pubblici: è disposta la chiusura al pubblico delle villette, dei parchi giochi e di ogni altro luogo di socializzazione, pubblico e privato, ove possano aver luogo situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed alle abitazioni private. In tutti gli spazi pubblici, resta l'obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione delle vie aeree, anche all'aperto.

DISPONE

che la presente ordinanza abbia validità dal 13.04.2021 a tutto il 25.04.2020, salva la possibilità di revoca a fronte di un miglioramento della situazione epidemiologica che consenta un allentamento delle misure adottate.

che la presente Ordinanza, per il tempo di validità, sia resa nota alla cittadinanza mediante affissione all'Albo Pretorio e pubblicazione sul sito web dell'Ente, e che la stessa venga notificata a:

- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Mendicino;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
- Prefettura UTG Cosenza;
- Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
- Dipartimento di Prevenzione - UOC igiene e Sanità Sede territoriale di Cosenza;
- Polizia Municipale di Mendicino;
- Stazione dei Carabinieri di Mendicino.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Mendicino, 12 aprile 2021



IL SINDACO
F.to Ing. Antonio Palermo